



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2020 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ANNO VIII

ESTRATTO

DORELLA QUARTO

Miscele vegetali composte da infiorescenze di *Canapa sativa L.* a basso tenore di THC: liceità e limiti al commercio della *cannabis light* dopo l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli – Gabriele Dell’Atti – Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Angelica Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione),
Francesca Altamura, Michele Calabria, Danila Certosino,
Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti,
Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
ex Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali>

ANNALI2020

ANNO VIII
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Dorella Quarto

MISCELE VEGETALI COMPOSTE DA INFIORESCENZE DI *CANAPA SATIVA L.* A BASSO TENORE DI THC: LICEITÀ E LIMITI AL COMMERCIO DELLA *CANNABIS LIGHT* DOPO L'INTERVENTO CHIARIFICATORE DELLE SEZIONI UNITE*

ABSTRACT

Il contributo muove dalla lettura di un'ordinanza di convalida e decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. resa dall'Ufficio Gip del Tribunale di Taranto che, già nel novembre 2018, anticipava le conclusioni alle quali sarebbero giunte, qualche mese più tardi, le Sezioni Unite della Cassazione. Il quadro giurisprudenziale non sembrava in grado di definire con chiarezza l'ambito applicativo della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa-Cannabis sativa L). Trattasi di misure volte ad incentivare l'impiego ed il consumo finale di semilavorati di canapa; il punto cruciale, però, concerne l'individuazione dei limiti alle attività strettamente rientranti nel concetto di coltivazione. In particolare, ci si chiede se la pratica della commercializzazione dei semilavorati della canapa possa rientrare nel concetto di filiera agroindustriale, transitando nella disciplina della l. 242/2016, ovvero conservi carattere illecito ai sensi del T.U. stupefacenti.

The reading of a seizure deed issued by the Court of Taranto inspired this contribution.

The measure anticipated the conclusions contained in the sentence of the United Sections of the Court of Cassation. The jurisprudential framework did not seem able to clearly define the scope of application of the law of 2 December 2016, n. 242 (Provisions for the promotion of the cultivation and agro-industrial chain of hemp-Cannabis sativa L). These are measures aimed at encouraging the use and final consumption of hemp semi-finished products; the crucial point, however, concerns the identification of the limits to activities strictly falling within the concept of cultivation. In particular, we ask ourselves if the practice of marketing the semi-finished products of hemp can fall within the concept of the agro-industrial chain, passing through the discipline of Law n. 242/2016, or remains illegal under the T.U. narcotic substances.

PAROLE CHIAVE

Coltivazione canapa – commercializzazione infiorescenze – *cannabis light*

Hemp cultivation – marketing of inflorescences – *cannabis light*

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e chiarimenti definitivi. – 2. La coltivazione di stupefacenti alla luce del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. – 3. Le incertezze definitive in tema di *Cannabis sativa L.* – 4. La promulgazione della l. 2 dicembre 2016, n. 242. – 5. Il tortuoso percorso giurisprudenziale in tema di *cannabis light* e l'approdo delle Sezioni Unite. – 6. Conclusioni.

1. Per cannabis o canapa si intende un genere di pianta angiosperme della famiglia delle *Cannabaceae*; a seconda del chemiotipo si distingue tra CBD, caratterizzante la canapa destinata ad usi agroindustriali o terapeutici, e THC che, invece, caratterizza le varietà che sono destinate a produrre infiorescenze con effetto stupefacente.

L'equivoco definitorio deriva dalla contemporanea presenza, all'interno della pianta, di entrambi i chemiotipi. Pertanto, si parlerà di cannabis ove ci si riferisca all'indicazione botanica della pianta; di canapa per individuare la pianta destinata ad uso non stupefacente e, infine, di marijuana per indicare la sostanza stupefacente ricavata dalla *Cannabis*.

Negli anni '90, dopo un primo arresto subito intorno agli anni '70, la coltivazione della canapa industriale riprese vigore. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, accolte le pressioni dell'Associazione coltivatori della canapa, emanava, quale prima forma di tutela, la Circolare 2 dicembre 1997, n. 73 (*Disposizioni relative alla coltivazione della Cannabis sativa L.*), denominazione utilizzata al fine di porre una differenziazione rispetto alla cannabis proibita (c.d. *indica*).

Tuttavia, sia per la *Cannabis indica* che per quella *sativa* non vi è una chiara definizione botanica; tale circostanza certamente crea confusione per agricoltori ed aziende i quali, sino all'emanazione della l. 2 dicembre 2016, n. 242 potevano contare solo sulle indicazioni ricavabili da decreti e circolari ministeriali.

Le misure di sostegno e promozione della coltura della canapa si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della Direttiva 2002/53/CEE del Consiglio del 13 giugno 2002 le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)¹.

¹ Le varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole si caratterizzano per il basso dosaggio di principio attivo, tale da non superare lo 0,2%. Invero, il rispetto di tale limite, per un verso, è imposto per l'importazione dei semi di canapa nei Paesi dell'U.E. dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CE) n. 234/79, (CE) b, 1037/2001 e (CE) b. 1234/2007 del Consiglio - che, all'art. 189, fissa, appunto, all'0,2% il tenore massimo di THC della canapa greggia, di cui al codice NC 5302 10 00, dei semi di varietà di canapa destinati alla semina, di cui al capo NC ex 1207 99 20, nonché dei semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, che possono essere importati solo da importatori dello Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina; per altro verso, è necessario per ottenere, da parte del coltivatore, i sussidi stanziati dall'U.E. nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno

La legge chiarisce che, in relazione alla coltivazione di queste piante, il fatto di reato previsto dall'art. 73 T.U. stupefacenti non sussiste.

Questo per la coltivazione. Ma, cosa accade per la messa in vendita dei prodotti della coltivazione promossa dalla l. n. 242/2016?

Il punto cruciale della questione è comprendere se il prodotto di queste coltivazioni lecite, costituito ad esempio da infiorescenze di cannabis, sia liberamente commerciabile. In altre parole, ci si chiede se, a seguito della legge n. 242/2016, siano state liberalizzate tutte le attività afferenti la coltivazione della canapa prodotta nei limiti dalla legge stabiliti, ovvero se tali sostanze siano comunque soggette alla disciplina del d.P.R. n. 309/1990 che ne vieta la commercializzazione in quanto sostanza stupefacente a prescindere dalle percentuali di principio attivo in essa contenute (Delta-9- THC).

L'ordinanza emessa da G.i.p. Trib. Taranto il 15 novembre 2018, C. e al.² anticipava, di fatto, le conclusioni alle quali sono giunte le Sezioni Unite della Cassazione all'esito dell'udienza del 30 maggio 2019³. La Suprema Corte ha infatti chiarito che la commercializzazione di *Cannabis sativa L.* e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della l. n. 242/2016, che qualifica come

previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento, così come modificato dal Regolamento delegato n. 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017.

² Cfr. G.i.p. Trib. Taranto (W. Gilli), ord. 15 novembre 2018, C. e al. (inedita), la quale convalidava il decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dal Pubblico Ministero e, in esecuzione dello stesso, disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni così come indicati nei verbali della Guardia di Finanza precedente. Il procedimento penale vedeva indagati cinquantuno soggetti, nei confronti dei quali era contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver, in concorso tra loro, venduto, offerto, messo in vendita, distribuito, commercializzato e detenuto per la cessione a terzi, sostanze stupefacenti ricomprese nelle tabelle I e II del d.P.R. n. 309/1990 (prodotti contenenti THC, canapa ed infiorescenze di canapa e prodotti derivati), condotte non ricomprese nelle previsioni della l. 2 dicembre 2016, n. 242. Quest'ultima stabilisce la liceità della coltivazione della *Cannabis sativa L.* per finalità espresse e tassative tra le quali non è prevista la commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish); pertanto, le condotte di detenzione e di cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/1990, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile. Nella parte motiva del provvedimento si legge dell'emersione di una rete commerciale dedita alla vendita ed all'offerta di canapa, infiorescenze di canapa e di prodotti contenenti canapa, destinati all'uso umano. Secondo la prospettazione accusatoria legittimante l'emissione del decreto di sequestro d'urgenza, tale attività non sarebbe consentita in quanto rientrante nell'ambito applicativo di cui al T.U. stupefacenti, in quanto la detenzione di sostanze contenenti *Cannabis* al fine della commercializzazione (indipendentemente dalla forma di presentazione ed a nulla rilevando al percentuale di THC contenuta) è vietata. Sul punto, il provvedimento richiama le conclusioni alle quali giunge Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2015, n. 46074, in *CED Cass.*, n. 265519.

³ Cass. pen., S.U., 30 maggio 2019, n. 30475, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3581, con nota di M. Gambardella, *La liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione di cannabis sativa l. per le Sezioni Unite la sostanza ceduta deve avere una reale efficacia drogante*. A commento della decisione, v. anche C.A. Zaino, G. Bulleri, *Osservazioni a prima lettura sulla sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza penale della commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis Sativa light*, in *Giur. pen. (on line)*, 14 luglio 2019.

lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla *Cannabis sativa L.*, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.

2. Il T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope al Titolo III, rubricato "Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope", disciplina le ipotesi di coltivazione e produzioni vietate (art. 26), prevenendo le conseguenti sanzioni (art. 28).

Il Titolo VIII, relativo alla repressione delle attività illecite, agli artt. 73 e 75 disciplina, rispettivamente, le condotte finalizzate alla produzione, al traffico ed alla detenzione di dette sostanze e le condotte configurabili quali illeciti amministrativi.

È centrale circoscrivere il concetto di "coltivazione" e, soprattutto, cercare di parametrare la condotta di coltivazione rientrante nell'alveo applicativo della l. n. 242/2016 al fine di differenziarla con la coltivazione di sostanza stupefacente *tout court*.

Nella condotta di coltivazione rientrano le attività relative alle piante dalle quali è possibile ricavare sostanze stupefacenti; tra queste sono certamente annoverabili le condotte prodromiche alla semina, quali la rottura del suolo, la preparazione del terreno al fine di accogliere i semi, la messa a dimora delle sementi; seguono, poi, tutte le condotte di innaffiatura e cura delle piante, volte a sorreggere e stimolare il processo produttivo⁴.

La lettura delle disposizioni del T.U. stupefacenti disciplinanti le condotte di coltivazione impone di considerare illecita e quindi penalmente rilevante ogni condotta di coltivazione. Trattandosi di un reato di pericolo presunto, risulterà ininfluente l'estensione della piantagione oltre che il precipuo scopo perseguito dal soggetto agente; la coltivazione, infatti, non rientra tra le condotte di cui all'art. 75 del T.U., in relazione alle quali, desunto il consumo personale, si applicano solo sanzioni amministrative.

La condotta di coltivazione di piante dalle quali è possibile estrarre sostanza stupefacente è, quindi, sempre astrattamente punibile⁵ in quanto consente di immettere

⁴ In questi termini G. Ambrosini, voce *Stupefacenti*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Utet 1999, p. 32; sul punto v. anche M. Torriello, *Nuovi orizzonti del principio di offensività in materia di coltivazione di sostanze stupefacenti*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1955.

⁵ Cass. pen., S.U., 24 aprile 2008, n. 28605, in *Foro it.*, 2008, II, c. 620, ha avuto modo di chiarire che assume rilievo penale qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale.

nel mercato nuovi ed ulteriori quantitativi di sostanza, incrementando il pericolo di circolazione ed incontrollata diffusione, con evidenti ripercussioni sulla salute pubblica, oltre che sull'ordine pubblico e sicurezza delle giovani generazioni⁶.

Inoltre, è principio ormai pacifico che la distinzione tra coltivazione in senso "tecnico-agrario" ovvero "imprenditoriale" o "domestica" risulta arbitraria, in quanto non legittimata da alcun riferimento normativo (oltre che disattesa dalla giurisprudenza di legittimità).

3. Come già anticipato, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, su sollecitazione dei coltivatori di canapa, interveniva nel 1997 e poi nel 2002⁷ con delle circolari, volte a differenziare il regime della *Cannabis* proibita (quella che la l. n. 162/1990⁸ denominava *indica*) rispetto a quella destinata alla produzione di fibra (*sativa L.*), la cui coltivazione veniva assoggettata ad un obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Successivamente interveniva la l. n. 49/2006 la quale, modificando l'art. 14 attraverso la creazione di un'unica Tabella I, parificava il trattamento sanzionatorio previsto per i reati aventi ad oggetto droghe pesanti e droghe leggere. Nella Tabella I al punto n. 6) veniva indicata la "*Cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali".

La disciplina della coltivazione non subiva delle modificazioni; l'art. 73 T.U. continuava a punire chi, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva le sostanze stupefacenti di cui alla Tabella I, riproponendo, pertanto, il divieto di coltivare la

Tuttavia, è possibile che il giudice verifichi l'offensività in concreto della condotta che, nel caso della coltivazione, non ricorre se la sostanza ricavabile non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile, ovvero allorquando la sostanza sia conforme al "tipo", ma non abbia la qualità minima per svolgere la funzione di droga.

Tuttavia deve darsi atto che, da ultimo, sono intervenute le Sezioni Unite, ud. 19 dicembre 2019, sul tema della coltivazione di sostanza stupefacente in ambito domestico, compiendo quello che può definirsi un vero e proprio *renvirement*. Il quesito che era stato posto all'attenzione ed al vaglio interpretativo della Corte era appunto definire «se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato».

⁶ Sul punto Corte cost., 24 luglio 1995, n. 360, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2820, ebbe a rilevare che nella coltivazione manca il nesso di immediatezza con l'uso personale e ciò giustifica un possibile atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale.

⁷ Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, circolare 8 maggio 2002, n. 1 (*Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre - cannabis sativa - NC 5302 10 00*).

⁸ L. 26 giugno 1990, n. 162 (*Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*).

cannabis *indica*; tuttavia, nella nuova tabella unica delle sostanze stupefacenti, è indicata la sostanza Delta-9-THC, quindi si utilizza la denominazione chimica e non il termine *Cannabis*.

La situazione è divenuta ancor più complessa ed incerta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014⁹; con d.l. 20 marzo 2014, n. 36, il Parlamento ha ripristinato il sistema tabellare quadripartito, con differenziazione tra droghe leggere e droghe pesanti.

Di fatto, pur ripristinando il sistema tabellare del '90, si è introdotta una novella, che ha determinato un ulteriore profilo di incertezza.

La legge di conversione n. 79/2014, infatti, ha modificato ancora l'art. 26 del T.U. stupefacenti, inerente al divieto di coltivazione, inserendo l'inciso "ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione Europea". Le modifiche più rilevanti riguardano però le denominazioni contenute all'interno delle tabelle; nella Tabella I la legge inserisce nuovamente il Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (THC); tuttavia, nella Tabella II non cita il principio attivo Delta-9-THC, sopprime la dizione "indica" dopo la parola "cannabis", elimina ogni riferimento a percentuali e denominazioni chimiche¹⁰.

La novella, lasciando solo il nome comune, crea ancora maggiori incertezze; ricordiamo, infatti, che la cannabis è una pianta e non una sostanza. Tuttavia, la Tabella II menziona la pianta di cannabis insieme ai principi attivi (inserendo invece il THC nella Tabella I), oltretutto senza alcuna specificazione in merito a specificazioni botaniche, riferimenti chimici o percentuali. L'effetto che ne deriva è che la coltivazione della cannabis (sia essa sativa, indica, marijuana) con qualsiasi percentuale di THC, appare vietata¹¹.

Tutte le distinzioni prima ipotizzate alla luce delle leggi del 1990 e del 2006 vengono dissolte; il significato delle circolari del 1997 e del 2002 viene annullato; il sostegno economico manifestato dall'Unione Europea attraverso la previsione di contributi europei in relazione alla produzione della *Cannabis sativa L* viene ignorato¹².

⁹ Corte cost., 25 febbraio 2014, n. 32, in *Foro it.*, 2014, I, c. 1003 con nota di R. Romboli; sul punto v. anche B. Lavarini, *Incostituzionalità della disciplina penale in materia di stupefacenti e ricadute ante e post iudicatum*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 1903.

¹⁰ Sul punto, v. G. Amato, *Sulla costruzione dell'elenco l'ombra del Tar*, in *Guida dir.*, 2014, n. 15, p. 46.

¹¹ Al riguardo cfr. L. Miazzi, *La coltivazione della Cannabis è reato? Una storia infinita tra canapa e marijuana*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 3, p. 119.

¹² Reg. (CE) n. 1251/1999 del 17 maggio 1999. "Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi", in G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160, entrato in vigore il 3 luglio 1999.

Sul punto si richiama altresì la Circolare del 8 maggio 2002 n. 1 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avente ad oggetto il "Regime di sostegno a favore dei coltivatori di canapa destinata alla produzione di fibre (*Cannabis sativa* – NC 5302 10 00)"; si afferma che, compatibilmente con le disposizioni della regolamentazione comunitaria vigente in materia ed al fine di agevolare gli organi di controllo operanti sul territorio nello svolgimento della istituzionale attività di controllo e repressione,

Ne discende che la cannabis, contenente il principio attivo THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale, così come si evince dall'art. 14 d.P.R. n. 309/1990, come modificato dall'art. 1, l. n. 36/2014. Le tabelle I e II, in relazione al THC non recano alcuna soglia di valore; inoltre annoverano tra le sostanze stupefacenti anche i preparativi attivi della cannabis, sotto forma di infiorescenze, olio, resina o altre preparazioni che le contengano. Inoltre, l'indicazione nella Tabella II della generica dizione *Cannabis* lascia desumere che tale sostanza rientri, in ogni caso, nel novero delle sostanze stupefacenti regolate dal T.U. n. 309/1990.

Sul punto è intervenuta nel 2015 la Corte di cassazione, affermando che la cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, non essendosi registrate soluzioni di continuità nella rilevanza penale delle condotte di traffico illecito di sostanze contenenti tale principio attivo, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale disciplina¹³.

l'Amministrazione ritiene utile precisare che «1. Secondo quanto disposto dall'articolo 5-bis del [regolamento \(CE\) n. 1251/99 del 17 maggio 1999](#), il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi tenore in THC non superiore allo 0,2%. 2. Secondo quanto disposto dall'articolo 7-bis, comma 1, lettera b) del [regolamento \(CE\) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999](#), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002 del 21 febbraio 2002, i pagamenti per superficie per la canapa sono subordinati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nell'allegato XII del medesimo regolamento. 3. Secondo quanto disposto dall'articolo 7-ter, comma 1 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 29 ottobre 1999, il metodo che deve essere impiegato dalle autorità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di THC su una percentuale delle superfici coltivate a canapa destinata alla produzione di fibre è descritto nell'allegato XIII del medesimo regolamento. Le varietà di canapa destinate alla produzione di fibre, che figurano al punto 2b) dell'allegato XII del succitato regolamento, sono controllate applicando la procedura B del metodo comunitario descritto nell'allegato XIII. 4. Ai fini della tutela degli agricoltori che ritengono di usufruire delle misure comunitarie di cui trattasi e per consentire agli organi di polizia l'effettuazione dei controlli dell'anzidetto regime di aiuti, gli operatori interessati dovranno dare comunicazione sull'impianto della coltura di cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.). 5. Le circolari n. 734 del 2 dicembre 1997 e n. 4 del 20 aprile 1999 sono abrogate».

¹³ Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2015, n. 46074, cit., nella quale si legge: «L'attuale disciplina è costituita dall'art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma terzo, d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla l. 16 maggio 2014, n. 79, in cui l'allegata Tabella II prevede solo l'indicazione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo Delta-9-THC. Non si è mai data soluzione di continuità nella rilevanza penale delle condotte di traffico illecito di sostanze contenenti tetraidrocannabinoli o Delta-9-THC (...) La Corte territoriale ha confermato le valutazioni del primo giudice circa la riferibilità della condotta di detenzione del maggior quantitativo di stupefacente a tutti e tre gli imputati, respingendo le doglianze afferenti alla dedotta omessa previsione della sostanza sequestrata (*Cannabis Sativa L*) nelle tabelle allegata al d.P.R. n. 309 del 1990 con l'osservare che in quelle tornate in vigore per effetto della declaratoria d'illegittimità delle modifiche normative di cui alla l. n. 49 del 2006 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 risultavano inserite sia la cannabis indica sia altre preparazioni il cui contenuto di Delta-9-THC non superasse i 50 milligrammi; la sostanza sequestrata è del resto comunemente nota come marijuana dei cui effetti stupefacenti, come pure rilevato dal consulente tecnico che l'aveva analizzata nel corso delle indagini preliminari, nessuno ha mai dubitato (...) Il primo e principale motivo del ricorso articolato

4. Il legislatore, viste le ormai pressanti istanze dei coltivatori riuniti in AssoCanapa, è intervenuto in tema di coltivazione della canapa con la l. 2 dicembre 2016, n. 242¹⁴.

Come si evince dalla Relazione di accompagnamento alla relativa proposta di legge¹⁵, vi sarebbe stata una lettura troppo restrittiva della normativa antidroga, interpretata in maniera difforme allo spirito che, invece, aveva mosso il legislatore nella sua emanazione. Il fine ultimo del legislatore era quello di vietare soltanto la coltivazione della canapa da droga e non di introdurre un divieto indiscriminato¹⁶.

In mancanza di una normativa del rango di legge specifica su tale coltura e in presenza soltanto di decreti e circolari ministeriali per dare attuazione alla normativa europea sui contributi a sostegno della coltivazione, coloro che hanno cominciato a coltivare canapa da fibra si sono sempre trovati in balia delle incertezze derivanti delle

da tale imputato riguarda il carattere asseritamente lecito della detenzione della *Cannabis Sativa L.*, in quanto sostanza non contemplata né nelle tabelle in vigore prima dell'entrata in vigore della l. n. 49 del 2006 dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 né in quelle oggi vigenti per effetto del d.l. n. 36 del 2014 conv. in l. 16 maggio 2014, n. 79, ma esclusivamente in quelle introdotte dalla disciplina normativa caducata per effetto della pronuncia d'incostituzionalità».

¹⁴ Nella Relazione illustrativa della proposta di legge n. 242/2016, a tal proposito, si legge: «Assocanapa, l'associazione più rappresentativa dei coltivatori di canapa e l'unica da sempre e ancora oggi attiva, pur esprimendo apprezzamento per tutti i progetti di legge, ha però sempre evidenziato e ribadito, in diverse occasioni, ancora di recente, la necessità che prima sia emanata una legge quadro che, nel rispetto e per l'attuazione della normativa europea sul sostegno dell'Unione europea alla coltivazione della canapa, affermi la liceità della coltivazione della stessa e stabilisca, senza aggravii eccessivi, non attuabili ed inutili: le condizioni da imporre a chi coltiva; le metodiche di controllo del THC delle coltivazioni alle quali anche le Forze dell'ordine e i magistrati devono attenersi e le procedure che devono essere seguite; i limiti di THC ammessi nell'alimentazione umana e zootecnica e nella cosmesi, lasciando a decreti ministeriali, circolari e normativa delle regioni l'attuazione della legge».

¹⁵ *Atti parlamentari - XVII legislatura-Camera dei Deputati, proposta di legge n. 1859* d'iniziativa dei deputati Oliverio ed altri *Norme per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca*, presentata il 27 novembre 2013, in www.camera.it

¹⁶ Nella Relazione alla proposta di legge si legge: «Con la successiva emanazione della normativa antidroga e con il perdersi del ricordo della coltivazione della canapa da fibra si è poi diffuso il convincimento che la coltivazione della canapa fosse del tutto vietata mentre anche la semplice lettura del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il quale per la canapa parla sempre e soltanto di cannabis indica e di delta 9-tetraidrocannabinolo (THC), dimostra che in realtà il legislatore voleva vietare soltanto la coltivazione, lavorazione e commercializzazione della canapa da droga ove non sia stata autorizzata specificamente dal Ministero della salute per la produzione di farmaci nel rispetto delle prescrizioni stabilite dallo stesso testo unico (recinzione e illuminazione delle coltivazioni, conta dei semi utilizzati per la semina, conta delle piante emerse, registro di carico e scarico delle piante ottenute). In conseguenza della diffusione di tale errata credenza, chi negli anni settanta e fino al 1997 ha tentato in Italia di riprendere la coltivazione della canapa da fibra ha subito pesanti interventi delle Forze dell'ordine e onerosi procedimenti penali mentre in altre nazioni europee e soprattutto in Francia i coltivatori di canapa percepivano dall'UE un contributo pari a quasi 1,5 milioni di lire per ettaro, importante occasione di reddito persa dai coltivatori italiani».

lacune normative sul punto.

Talvolta, a seguito di accertamenti eseguiti con procedure di prelievo e di esame difformi da quanto prescritto dalla normativa europea per la determinazione della percentuale di THC delle coltivazioni, i coltivatori hanno rischiato di essere sottoposti a procedimento penale e in alcuni casi hanno effettivamente subito procedimenti penali con onerose spese legali e con il sequestro o la distruzione o, comunque, la perdita del raccolto di coltivazioni risultate del tutto regolari agli accertamenti eseguiti secondo la normativa europea dall'organo deputato alla vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

La legge n. 242/2016 viene pertanto emanata a scopo chiarificatore. Nell'art. 1 si legge: "La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa L.*). [...] La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/537CE del Consiglio [...] le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti".

A chiare lettere il legislatore crea, dunque, uno spazio di non punibilità, una zona franca nella disciplina del d.P.R. n. 309/1990: per la coltivazione delle piante rientranti nel catalogo europeo, in relazione alla disciplina degli stupefacenti, il fatto non sussiste.

La legge stabilisce che la coltivazione delle varietà di canapa rientranti nel Catalogo è consentita, per le finalità indicate agli artt. 1, comma 3, lett. a)-e) e 2, comma 2, lett. a)-g), senza alcuna autorizzazione. Onere del coltivatore è solo quello di conservare i cartellini della semente e delle fatture di acquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente.

La legge disciplina inoltre il rapporto tra *Cannabis sativa L.* (legale) e principio attivo che questa può contenere.

Ricordiamo, infatti, che, come già anticipato, all'interno della canapa è possibile rinvenire due chemiotipi, CBD, caratterizzante la canapa destinata ad usi agroindustriali o terapeutici, e THC, che, invece, caratterizza le varietà che sono destinate a produrre infiorescenze con effetto stupefacente.

Per rientrare pienamente nella normativa di settore e poter accedere ai finanziamenti europei la percentuale di THC non deve superare lo 0,2%. Tuttavia, la percentuale potrà oscillare in un *range* compreso tra 0,2% e 0,6% senza comportare alcun problema per il coltivatore (salvo essere escluso dal sussidio europeo)¹⁷. Ne seguirà, quale unica conseguenza, ferma sempre l'esclusione di responsabilità del soggetto, la disposizione del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria o la distruzione della coltivazione (art. 4, comma 7, l. n. 242/2016).

Le disposizioni appaiono chiare; una interpretazione letterale della norma porta

¹⁷ Si vuole sollevare l'agricoltore da responsabilità penale nel caso in cui si incorra in tale superamento della percentuale di THC poiché trattasi di un evento non prevedibile, collegabile alla evoluzione del processo di coltivazione, quindi non imputabile al soggetto.

certamente a concludere che la stessa si limiti a promuovere l'attività di coltivazione in senso stretto, inteso quale processo produttivo di filiera che termina con il raccolto.

La commercializzazione delle infiorescenze e prodotti assimilabili non rientra né tra le finalità della coltura autorizzata che propende per un uso c.d. industriale, né tra gli usi consentiti ai sensi dell'elenco di cui all'art. 2. La l. n. 242/2016, come promulgata, non include nel novero della liceità la commercializzazione *tout court* della cannabis.

Sul punto esplicativo risulta il parere reso dal Ministero della salute, Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 10 aprile 2018: “tra le finalità della coltivazione della canapa industriale previste dalla l. n. 242/2016 non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico”. Pertanto, si raccomanda “che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti.

Si esclude così, in modo esplicito, la liceità delle condotte di commercializzazione delle infiorescenze della canapa e derivati a scopo ricreativo. Seguendo un'interpretazione letterale e restrittiva dell'ambito applicativo della norma può affermarsi che il fine avuto di mira dal legislatore è la promozione della coltivazione e dello sviluppo della filiera di alcune varietà di canapa; la conseguenza è che la commercializzazione non rientra tra le finalità della coltura autorizzata, né tra gli usi consentiti.

La giurisprudenza di merito interpreta il rapporto tra la l. n. 242/2016 ed il T.U. stupefacenti in termini di specialità¹⁸. Ciò implica che l'esclusione di responsabilità accordata al coltivatore dall'art. 4, comma 5, non potrà estendersi nei confronti di chi ponga in vendita i prodotti ricavati dalla (pur lecita) coltivazione; sicché l'argomento della liceità della commercializzazione del prodotto per uso umano (inalazione/combustione/ingestione) correlato al rispetto della soglia massima di THC (0,6%) non è spendibile.

A sostegno si richiama inoltre la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi antidroga, del 20 luglio 2018, in tema di “Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa sugli stupefacenti”. In particolare, ne vengono evidenziati quattro aspetti:

- la legge n. 242/2016 non prevede la vendita delle infiorescenze per consumo personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione;

¹⁸ In senso conforme Trib. La Spezia, ord. 3 settembre 2018: «Con riferimento ad attività di detenzione per la commercializzazione di confezioni contenenti la c.d. “canapa light”, sulle quali è specificato che non trattasi di prodotto medicinale, alimentare, da combustione, da ingestione o assunzione, ma, peraltro molto genericamente, solo di prodotto tecnico da collezione, ornamento o profumo per ambiente, deve senz'altro escludersi che la normativa di cui alla l. n. 242/2016 si ponga quale *lex specialis* rispetto alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 309/1990».

- l'esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle infiorescenze¹⁹;

- le infiorescenze della canapa con tenore superiore allo 0,5% rientrano nella nozione di sostanze stupefacenti; ciò comporta che la cessione o la semplice presenza all'interno degli esercizi commerciali di prodotti (infiorescenze, concentrati, essenze e resine) o piante con concentrazioni aderenti alla nozione di sostanza stupefacente, porta ad apprezzare le condotte di detenzione e vendita di tali prodotti alla luce delle disposizioni contenute nel T.U. in materia di sostanze stupefacenti. Ciò porterà alla legittima esecuzione di operazioni di sequestro dei prodotti *ex artt.* 354 o 321 c.p.p. e alla segnalazione al Prefetto dei consumatori per effetto dell'art. 75 del citato T.U.);

- le iscrizioni poste sulle confezioni, sui siti e nei negozi non escludono la responsabilità del venditore e dell'acquirente. Il contesto di presunta legalità nel quale avviene la messa in vendita dei prodotti (ed il relativo acquisto) non può portare all'automatica esclusione di qualunque forma di consapevolezza psichica in ordine alla commissione dell'illecito.

5. Degna di segnalazione sul tema è una delle prime pronunce della Cassazione, pregevole per aver compiuto una ricostruzione sistematica dell'annosa questione²⁰.

La Cassazione premette che la *Cannabis Sativa L.*, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente che per l'attuale disciplina; la l. 2 dicembre 2016, n. 242 sancisce la liceità della coltivazione della *Cannabis sativa L.* per finalità espresse e tassative e non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish). Pertanto, le disposizioni del 2016 non si estendono alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che, ove presentino un effetto drogante rilevabile, continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/1990²¹.

¹⁹ Si legge nella Circolare ministeriale, in particolare al punto b) delle considerazioni: «non altrettanto può assicurarsi all'operatore commerciale che venda le infiorescenze, gli altri prodotti a base di resina e le piante di canapa tessile, ancorché conformi al limite indicato, all'interno di appositi negozi a tema, al quale si vorrebbe estendere (per analogia in *bonam partem*) l'effetto scriminante della disposizione in esame. Consentire che la soglia percentuale dello 0,6% agisca non solo quale limite massimo per l'applicazione della causa di esclusione della responsabilità del coltivatore, ma anche come parametro per la legittimazione della vendita delle infiorescenze separate dalle piante di canapa rappresenta un'applicazione strumentale, che va verosimilmente oltre l'intenzione del legislatore».

²⁰ Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56737, in *Dir. e giust. (on line)*, 18 dicembre 2018. La pronuncia, per argomentare in ordine alla sussistenza del *fumus commissi delicti*, fa proprie le conclusioni rassegnate in Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2015, n. 46074, cit.

²¹ Cfr. in senso conforme Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2018, n. 34332 (inedita); in materia di sequestro probatorio è stato evidenziato come «la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale ... è esplicitamente dalla medesima legge corredata di salvezze – con riferimento al testo Unico sugli stupefacenti – di limitazioni agli utilizzi indicati dall'art. 2. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo volto ad ottenere 'alimenti e cosmetici' è stato corredata della precisazione "prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori", essendo "chiaro dal tenore delle norme che destinatario del margine di

Secondo la Corte, la l. n. 242/2016 non ha comportato la ridefinizione dell'ambito di liceità delle diverse condotte di detenzione e cessione della marijuana e dell'hashish quali derivati dalle coltivazioni di *Cannabis Sativa L.*, le cui finalità sono definite espressamente e tassativamente dalla legge all'art. 2, comma 2, non potendosi estendere tale ambito alle condotte, oggettivamente e soggettivamente diverse, pertanto rientranti nella disciplina penale prevista dal d.P.R. n. 309/1990 che non risulta raggiunta da alcuna abrogazione espressa al riguardo.

Tuttavia, la stessa Sezione della Corte di cassazione, in una successiva decisione, è intervenuta in senso diametralmente opposto, affermando che la *cannabis light* non va considerata come sostanza stupefacente²².

La pronuncia muove da una interpretazione estensiva del concetto di "filiera della produzione". Il legislatore non avrebbe promosso soltanto la coltivazione, ma, al contrario, l'intera filiera agroindustriale della canapa; ovvero, più nel dettaglio, di tutte le specie ammesse nel Catalogo comune e quindi espressamente escluse dall'ambito di applicazione del d.P.R. n. 309/1990.

Come giustifica la Cassazione il silenzio serbato dal legislatore in tema di commercializzazione? Per la Corte la l. n. 242/2016 non tratta della commercializzazione della canapa oggetto della coltivazione; tuttavia, risulta ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto di sostegno e promozione. Il riferimento alla sola produzione dei beni e non alla commercializzazione dimostra che la legge è diretta ai produttori e alle aziende di trasformazione; si disinteressa dei passaggi e delle fasi successive, semplicemente perché non deve disciplinarli.

tolleranza fissato tra lo 0,2 e 0,6% è l'agricoltore». Con successiva decisione Cass. pen., Sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 52003 (inedita) – pure in materia di sequestro probatorio – ha affermato che non opera la esenzione di responsabilità, anche penale, prevista dall'art. 4, commi 5 e 7, della predetta legge in caso di superamento del limite dello 0,6% (così meglio intesa la indicata percentuale indicata) in quanto riferita al solo agricoltore che abbia impiantato una coltivazione di canapa e solo qualora lo stesso abbia rispettato le prescrizioni della relativa legge, non rinvenendosi alcuna indicazione testuale proveniente dalla predetta legge in ordine alla estensione della esenzione della responsabilità – prevista per il solo agricoltore – a tutta la filiera di coloro che acquistano e rivendono al minuto le sostanze con un principio attivo superiore allo 0,6%.

²² Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2018, n. 4920, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11 febbraio 2019, con nota di M.C. Ubiali, *La Cassazione considera lecita la commercializzazione al dettaglio della "cannabis light"*. In motivazione si legge, infatti, che «Alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, che rende lecita la coltivazione della cannabis contenente THC in misura non superiore allo 0,6%, deve ritenersi consentita la commercializzazione dei prodotti da essa ricavati, comprese le infiorescenze, per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l'alimentazione (infusi, tè, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici, ma anche il "fumo". Ciò in ossequio al principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti, ritenersi consentita nell'ambito del generale potere della persona di agire per il soddisfacimento del proprio interesse. La liceità della vendita delle infiorescenze della canapa con una percentuale di THC entro lo 0,6% è 'un corollario logico-giuridico' della liceità della coltivazione, permessa e promossa dalla legge 242/2016. Di conseguenza, la cannabis light non va considerata ai fini giuridici come sostanza stupefacente».

Secondo la ricostruzione fornita da tale decisione, la l. n. 242/2016 creerebbe un micro-settore normativo in radice autonomo per la *cannabis* proveniente dalle coltivazioni consentite. Pertanto, la liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione (in particolare delle infiorescenze) sarebbe un corollario logico-giuridico dei contenuti della legge.

La fissazione del limite dello 0,6% di THC entro il quale l'uso delle infiorescenze della *cannabis* proveniente dalle coltivazioni contemplate dalla legge è lecito rappresenta l'esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell'ordine pubblico e le inevitabili conseguenze della commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni²³.

L'analisi preliminare che deve quindi compiersi attiene alla liceità della coltivazione; se il rivenditore di infiorescenze provenienti da tali coltivazioni sia in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza, il sequestro probatorio delle infiorescenze (volto alla sottoposizione ad analisi) potrà giustificarsi solo ove emergano specifici elementi che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti, dati che, quindi, lascino presagire ed ipotizzare la sussistenza del reato *ex art. 73*, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.

È invece sempre possibile il prelievo di campioni per verificare l'eventuale superamento del tasso dello 0,6%, circostanza che potrebbe determinare il sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.* dell'intera sostanza detenuta dal commerciante.

A pochi giorni dal deposito delle motivazioni di questa pronuncia, altra sezione della Corte di cassazione ha adottato una tesi che potremmo definire intermedia²⁴, prendendo le distanze sia dall'orientamento restrittivo che dal filone "liberale"²⁵. La decisione delimita le ipotesi di liceità della coltivazione e, al contempo, alle predette condizioni, estende la liceità alle condotte di commercializzazione quale logico corollario della legittimità della coltivazione.

In particolare la coltivazione di canapa è lecita se sono congiuntamente rispettati tre requisiti: 1) deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo Europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC; 2) la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 0,2%²⁶; 3) la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei prodotti

²³ Cfr., in senso conforme, nella giurisprudenza di merito Trib. Ancona, 27 luglio 2018; Trib. Rieti, 26 luglio 2018; Trib. Macerata, 11 luglio 2018; Trib. Asti, 4 luglio 2018.

²⁴ Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2018, n. 7167 (inedita).

²⁵ Sul punto v. M. Miglio, F. Pesce, *Il tortuoso percorso della commercializzazione della cannabis light verso le Sezioni Unite*, in *Giur. pen. (on line)*, 2019, 3.

²⁶ Per quanto riguarda la posizione del coltivatore, se la percentuale di THC contenuta nella piante oscilla tra 0,2% e 0,6% egli non avrà diritto ai finanziamenti europei, ma ciò non comporta, nei suoi confronti, alcuna responsabilità penale nel caso in cui il THC abbia un effetto drogante, sempre che abbia rispettato le condizioni previste dalla legge; ove la percentuale di THC superi la soglia dello 0,6%, ciò che comporta l'effetto drogante, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione della coltivazione, ma, anche in tal caso, "è esclusa la responsabilità dell'agricoltore", purché, anche in tale evenienza, abbia rispettato scrupolosamente le disposizioni di legge.

espressamente e tassativamente indicati all'art. 2, comma 2, l. n. 242/2016.

Rispettate queste condizioni, è lecita non solo la coltivazione, ma, quale logico corollario, anche la commercializzazione dei prodotti da essa derivati. La sentenza quindi, riconosce la liceità delle attività commerciali indicando come limite la soglia dello 0,2%.

Pertanto, in relazione al commerciante di prodotti a base di canapa, in applicazione dei principi generali, potrà configurarsi nei suoi confronti il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 solo se la percentuale di THC rinvenuta nei prodotti sia tale da provocare un effetto stupefacente o psicotropo (ferma restando l'indagine circa l'elemento soggettivo richiesto dal reato).

In tema poi di misure ablative reali, la pronuncia afferma che la polizia giudiziaria potrà procedere al sequestro dei prodotti derivati dalla canapa se sussiste il *fumus* del delitto *ex art. 73 d.P.R. 309/1990*, ossia quando sia accertata una percentuale di THC tale da produrre un effetto stupefacente o psicotropo.

Quanto affermato lasciava però un interrogativo irrisolto, risultando evidente la discrasia creatasi tra le soglie consentite al coltivatore e quelle scriminanti per il commerciante.

Stante le incertezze interpretative, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite²⁷.

L'ordinanza di rimessione, dopo aver dato atto dell'esistenza nello scenario giurisprudenziale di due filoni interpretativi diametralmente opposti, ricostruisce in via preliminare la *ratio* della normativa del cui ambito applicativo si discute. Dai lavori preparatori della l. n. 242/2016 non emerge in modo chiaro la volontà del legislatore di consentire la commercializzazione della marijuana o dell'hashish provenienti dalle coltivazioni lecite di cui alla predetta legge. La finalità precipua era, infatti, quella di superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di tetraidrocannabinolo nella canapa sativa destinata alla coltivazione, escludendo quest'ultima dalla tabella delle sostanze stupefacenti. Tuttavia, come già evidenziato, la sostanza è presente nella tabella II, richiamata nell'art. 14 d.P.R. n. 309/1990, ragion per cui il divieto esiste e ha carattere generale.

Il quesito posto alle Sezioni Unite è se la disciplina del T.U. possa o meno riguardare anche la commercializzazione di prodotti dei quali è riconosciuta la liceità; in particolare "se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al Catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, l. n. 242/2016 - e, in particolare, la commercializzazione di *cannabis sativa* L. - rientrino o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa".

I rapporti tra il d.P.R. n. 309/1990 e la l. n. 242/2016 appaiono ricostruibili in termini di regola-eccezione; da qui, la necessità di perimetrare l'ambito applicativo del

²⁷ Cass. pen., Sez. IV, ord. 8 febbraio 2019, n. 8654, in www.penalecontemporaneo.it, 7 marzo 2019, con nota di M.C. Ubiali, *Alle Sezioni Unite la questione della liceità della commercializzazione al dettaglio della "cannabis light"*.

regime delineato dalla legge del 2016 (tenendo a mente che trattasi di disposizione derogatoria di un principio generale e quindi insuscettibile di applicazione analogica).

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la commercializzazione al pubblico di *cannabis sativa L.* e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della l. n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di *cannabis sativa L.*, quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, l. n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»²⁸.

Preliminarmente, la Corte osserva che la disciplina introdotta nel 2016 pone un problema di coordinamento con le disposizioni contenute nel T.U. stupefacenti. Deve rilevarsi che la coltivazione della *cannabis* e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti (quali foglie, infiorescenze, olio e resina), secondo l'elencazione testuale contenuta nella tabella II, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore in relazione alla percentuale di THC, rientrano nell'ambito dell'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stupefacenti. In ordine a tale piano repressivo delle attività illecite, il legislatore nel 2014 ha espressamente previsto una sola eccezione afferente la "canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea (art. 26 T.U.). Proprio in tale ambito si iscrive la novella del 2016 volta, appunto, a promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa; la norma, infatti, collocata nell'alveo del settore merceologico, regola e promuove la coltivazione industriale di alcune varietà della canapa²⁹.

Per delineare i rapporti tra il d.P.R. n. 309/1990 e la l. n. 242/2016 è opportuno partire dalla *ratio* della disciplina dettata dal legislatore nel 2016. Oltre alle finalità

²⁸ Cass. pen., S.U., 30 maggio 2019, n. 30475, cit.

²⁹ Sul punto Cass. pen., S.U., 30 maggio 2019, n. 30475, cit. specifica che «poiché il legislatore ha disciplinato lo specifico settore dell'attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell'Unione Europea, dette considerazioni inducono di riflesso ad attribuire natura tassativa alle sette categorie di prodotti elencate dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, che possono essere ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di *cannabis sativa L.* (...) sicché merita condivisione l'orientamento giurisprudenziale che ha affermato che la commercializzazione dei derivati della predetta coltivazione, non compresi nel richiamato elenco, continua ad essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309».

specificamente perseguite dalla novella, così come tassativamente indicate dall'art. 1, comma 1, l'ambito applicativo dell'intervento normativo del 2016 è ulteriormente delineato dalle fonti sovranazionali richiamate dal legislatore nazionale. Su tutte centrale è il richiamo all'art. 9 Regolamento UE 639/2014, il quale stabilisce che, ai fini dell'art. 32, par. 6, Regolamento UE 1307/2013 riguardante la produzione di canapa, l'ammissibilità delle superfici investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel "catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'art. 17 della Direttiva UE 2002/53. È proprio il descritto ambito agroindustriale della Direttiva che chiarisce e delimita la portata delle disposizioni che promuovono la coltivazione della *Cannabis sativa L.* nell'Unione Europea.

In tal senso è esplicativo il richiamo alle clausole di esclusione di responsabilità in favore dell'agricoltore, di cui all'art. 4, commi 5 e 7, l. n. 242/2016; si tratta, infatti, di misure volte a tutelare in via esclusiva l'agricoltore che, pur impiegando le qualità di prodotto indicate dalla norma, tuttavia, nel corso del ciclo produttivo, si ritrovi una sostanza contenente una percentuale di THC compresa tra 0,2 % e 0,6%, ovvero superiore a tale limite massimo. Pertanto, le Sezioni Unite chiariscono che le richiamate percentuali di THC sono state erroneamente valorizzate da un indirizzo giurisprudenziale al fine di affermare la liceità dei derivati dalla coltivazione della *Cannabis sativa L.*, e la loro commercializzazione, ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo 0,2 %. Ogni condotta di cessione o di commercializzazione di prodotti ricavati dalla coltivazione agroindustriale della *Cannabis sativa L.*, diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, l. n. 242/2016, da un lato è estranea all'ambito di operatività della predetta legge, dall'altro integra un'attività illecita secondo l'art. 73 T.U. stupefacenti, atteso che la Tabella II richiama testualmente tali derivati della *cannabis*, senza effettuare alcun riferimento alle soglie di concentrazione di THC presenti nel prodotto.

Quanto affermato, ovviamente, non elide le considerazioni compiute dalle stesse Sezioni Unite, pronunciate in tema di offensività in concreto; pertanto, rispetto al reato di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti, non rileva il superamento della dose media giornaliera, ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente. Si impone, in ogni caso, l'effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi.

Deve tuttavia osservarsi che la Corte nulla specifica in merito ai presupposti della cautela ed alle concrete modalità di esecuzione del sequestro.

Prima della pronuncia delle Sezioni Unite il sequestro probatorio delle infiorescenze, volto alla sottoposizione ad analisi, poteva giustificarsi solo in presenza di elementi che permettessero di dubitare della veridicità dei dati offerti (dati che, quindi, lascino presagire ed ipotizzare la sussistenza del reato *ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990*). Risultava invece sempre possibile il prelievo di campioni per

verificare l'eventuale superamento del tasso dello 0,6%, circostanza che avrebbe determinato il sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p. dell'intera sostanza detenuta dal commerciante.

Con la pronuncia delle Sezioni Unite da un lato si afferma che tutte le condotte di commercializzazione esulano dal campo applicativo della legge n. 242/2016 (circostanza che, al ricorrere di condizioni fattuali quali l'uso alimentare o umano, il contesto di vendita anche all'interno di tabaccherie o distributori automatici, l'eventuale presenza di etichette dal contenuto illustrativo fuorviante) permetterebbe l'applicazione di un sequestro *ex art.* 321 c.p.p.. Dall'altro, la Corte osserva che la configurabilità del reato di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti è condizionata al previo accertamento del carattere drogante della sostanza (circostanza che renderebbe necessario il previo esperimento di un sequestro probatorio *ex art.* 253 c.p.p.).

L'esecuzione di un sequestro dovrà quindi presupporre il compimento di procedure di accertamento tossicologico su una quantità significativa di campioni che dimostri un livello di THC superiore allo 0,5%.

Sicché a parere di chi scrive, rilevato che la commercializzazione rappresenta di per sé un'attività non scriminata dalla novella del 2016 e che il soggetto rivenditore commette il reato a meno che non si riesca a dimostrare che tali sostanze siano prive di efficacia drogante, si rende necessario procedere al sequestro probatorio dei prodotti commercializzati, per accertare l'effetto psicogeno. La durata del sequestro sarà quindi pari alla persistenza della finalità probatoria; nel caso di specie poi, ove si accerti poi l'effettiva capacità drogante della sostanza, il sequestro potrà mutare natura ed essere convertito in preventivo *ex art.* 321 c.p.p. al fine di evitare che la libera disponibilità della sostanza – di cui ormai è nota l'attitudine psicotropa – possa aggravare, protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

In questo caso non ricorre il rischio che possa configurarsi un sequestro probatorio a fini esplorativi, volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non individuato nella sua specificità fattuale; piuttosto, si rende necessario il vincolo reale preordinato al soddisfacimento delle esigenze probatorie di natura tecnica³⁰.

La Corte, in ultima analisi, non manca di rilevare che i dubbi interpretativi in ordine all'ambito applicativo della novella del 2016 rispetto alle condotte di commercializzazione dei derivati della *Cannabis sativa L.*, non possono non essere presi in considerazione nell'analizzare l'elemento conoscitivo e volitivo del soggetto agente; su tale componente del reato certamente va ad incidere, quale circostanza idonea ad escludere la colpevolezza, l'inevitabilità dell'errore sul divieto.

Alla stregua del principio di matrice costituzionale in virtù del quale l'ignoranza della legge penale è scusabile se inevitabile, deve osservarsi che l'inevitabilità dell'errore sul divieto, con conseguente esclusione della colpevolezza, va valutata non con criteri esclusivamente soggettivi, bensì secondo criteri quali l'oggettiva mancanza

³⁰ Cass. pen., Sez. VI, 15 settembre 2020, n. 30225, in *Guida dir.*, 2020, 50, p. 105.

di riconoscibilità della disposizione normativa - cui va ricondotta l'assoluta oscurità del testo legislativo - e il gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari.

7. Le Sezioni Unite, in premessa, fanno salva la possibilità che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, possa intervenire nuovamente sulla materia, così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della *Cannabis sativa L.*, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali.

Sul punto, da ultimo, deve rilevarsi che la Presidenza delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibile l'emendamento al decreto Milleproroghe 2020 con il quale si chiedeva una sostanziale liberalizzazione della *Cannabis light*, ritenendolo non strettamente attinente alla materia. Si trattava di una proposta di modifica³¹ (tra l'altro già avanzata al Senato in sede di Bilancio e rigettata anche in quel caso) che puntava ad aggiungere i «prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,5 % per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli», tra quelli ottenibili dalla coltivazione e trasformazione della canapa, così da essere immessi in commercio.

³¹ Cfr. *Atti parlamentari - Legislatura XVIII - Proposta emendativa 34.01. alla p.d.l. C. 2325 nelle commissioni riunite I-V in sede referente - Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23 gennaio 2020*. Si prevedeva di aggiungere dopo l'art. 34, l'art. 34-bis (*Misure per sostenere la filiera della canapa*), così formulato: Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti sul territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio"; b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,5 per cento per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli".